



PARERE MOTIVATO
n.168 dell'1 Ottobre 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante al Piano Urbanistico Attuativo Produttivo denominato "ZTO D2D" della Ditta Maxi Di s.r.l. nel Comune di San Bonifacio (VR). Riesame a seguito del Parere della Commissione Regionale per la VAS. n.91 del 24.05.2019.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;

PRESO ATTO che con parere n.91 del 24 maggio 2019 la Commissione Regionale per la VAS aveva disposto che il Rapporto Ambientale Preliminare venisse "integrato con un maggiore approfondimento relativamente alla valutazione delle "emissioni in atmosfera" e alla variazione del "clima acustico" dell'area oggetto di valutazione, determinati dalla realizzazione del nuovo parco commerciale, anche in termini sinergici e cumulativi, come del resto evidenziato anche dalle Autorità Ambientali consultate. Si chiede, inoltre, di meglio dettagliare e chiarire le effettive quote di imposta degli edifici, al fine della tutela della sicurezza e salute umana e di preservare gli ambiti urbanizzati da potenziali fenomeni di esondazione, anche per innalzamento di falda, soprattutto con riferimento ai piani seminterrati. Relativamente alla citata "bonifica ambientale del sito", si chiede puntuale chiarimento e dettaglio";

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proponente, con nota acquisita al protocollo regionale al n.90939 del 05.03.2019 successivamente integrata con nota, acquisita al prot. regionale con n.300503 del 08.07.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante al Piano Urbanistico Attuativo Produttivo denominato "ZTO D2D" della Ditta Maxi Di s.r.l. nel Comune di San Bonifacio;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3879 del 19.07.19 assunto al prot. Reg. al n.324274 del 19.07.19 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.80731 del 12.08.19 assunto al prot. Reg. al n.359451 del 12.08.19 di ARPAV;
Parere n.6620 del 6.08.19 assunto al prot. Reg. al n.352997 del 7.08.19 del Comune di Belfiore,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 70/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'oggetto dell'istanza è la variante sostanziale n. 1 del PUA "ZTO D2/d" nel Comune di San Bonifacio, finalizzata all'inserimento di strutture di vendita di grandi e medie dimensioni, come definite dalla LR n. 50/2012 e distribuita in forma di parco commerciale, nel Comune di San Bonifacio. Il PUA oggetto di variante è stato approvato con esito positivo con D.C.C. n. 37 del 01.12.2008 e Convenzionato con Rep. 129875 del 18.12.2008 Tras. VR 08.01.2009 n.719/524. Cronologicamente e secondo quanto evidenziato nella "Relazione Tecnica", "Con la presente proposta progettuale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., si sottopone all'attenzione dell'Amministrazione del Comune di San Bonifacio la 1° variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Z.T.O. D2/d - Area Est", approvato con D.C.C. n. 37 del 01.12.2008 e Convenzionato con Rep. 129875 del 18.12.2008 Tras. VR 08.01.2009 n.719/524, al fine di dettagliare con determinate modifiche migliorative quanto autorizzato in sede di valutazione della Seconda Variante Planivolumetrica della medesima pratica relativamente alla viabilità interna e allo sviluppo della pista ciclabile, alla ridefinizione degli standard urbanistici secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 50/2012 per le attività commerciali, alla creazione di un bacino di laminazione con annessa adeguata rete di smaltimento acque meteoriche e di prorogare, tramite il



provvedimento di approvazione della variante, l'efficacia del Piano Attuativo per dieci anni aggiuntivi.

La "Prima Variante al Piano Urbanistico Attuativo Produttivo denominato "ZTO D2/d", ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., è finalizzata a migliorare quanto autorizzato in sede di valutazione della "Seconda Variante Planivolumetrica", relativamente alla viabilità interna e allo sviluppo della pista ciclabile, a ridefinire gli standard urbanistici secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 50/2012 per le attività commerciali, a creare un bacino di laminazione con annessa adeguata rete di smaltimento acque meteoriche e a prorogare, tramite il provvedimento di approvazione della variante, l'efficacia del Piano Attuativo per altri dieci anni aggiuntivi.

L'area in oggetto è definita come area di "urbanizzazione consolidata", ai sensi dell' Art. 30 delle Norme Tecniche del P.A.T. e il P.I. del Comune di San Bonifacio classifica l'area oggetto di PUA in A.T.O. P11 Z.T.O. D2/d economico-produttivo commerciale e industriale.

In prossimità dell'arginatura fluviale è presente la formazione di rilevato depositato dal Genio Civile, a seguito dell'escavazione del torrente Alpone, del quale è prevista la rimozione e la redistribuzione, lungo l'ambito di intervento del progetto di variante proposto, per l'ottenimento dei livelli e delle quote del nuovo piano quotato.

In fase di variante al PUA si prevede la realizzazione di sei lotti, cinque attualmente in proprietà della Ditta proponente e il lotto n. 2 di proprietà di altra Ditta, del quale si prevede un limite perimetrale incrementato di 700 mq rispetto al valore catastale esistente pari a 3.587 mq per una area complessiva da progetto di 4.287 mq. Lo standard sarà considerato nella situazione di maggior carico urbanistico che nella fattispecie risulta essere quella commerciale.

Inoltre, si definisce il lotto 6 (fabbricato G), area a destinazione artigianale - produttiva, individuato dalle tangenti alla curva della fascia di rispetto di 200 m degli allevamenti nel punto di intersezione con il limite dell'ambito di intervento nei lati a sud ed ad ovest e ciò ai fini della coerenza con la DGR 856/2012.

In ciascun lotto si prevedono opportuni spazi a parcheggi con disimpegni funzionali alle singole attività di tipo commerciale da prevedersi con accessi esclusivi dalla strada extraurbana secondaria del P.U.A. Sarà garantito quanto necessario all'interno delle fasce di rispetto delle arginature a delimitazione dell'ambito a sud ed a est.

Gli edifici nei lotti 1,2,3 e 4 saranno sviluppati indicativamente su un unico livello fuori terra; per gli edifici nei lotti 5A, 5B, e 6 si prevede un piano seminterrato. L'edificio su lotto 5A su due livelli fuori terra di cui l'inferiore seminterrato a parcheggio esclusivo, quello a piano terra e piano primo a destinazione commerciale con la presenza anche di un cinema.

Rispetto alla soluzione approvata per la pista ciclabile di progetto si mantiene intatto il tracciato direzionale originale prevedendo in modifica la risalita nell'argine fluviale nel tratto terminale posto a nord-est dell'ambito usufruendo della rampa arginale preesistente. Si adegua dal punto di vista dimensionale il tracciato prevedendo una larghezza della corsia di 4 m a ridosso delle unghie arginali e separata dalle aree di lottizzazione commerciale da uno spartitraffico della larghezza di 2,00 m con destinazione a verde di arredo mitigativo. Entro le fasce di rispetto stradali saranno previste aree a parcheggio. Ciascun lotto prevede aree esclusive di parcheggio per fruitori delle attività commerciali e le aree a standard soddisfano all'interno di ciascun lotto i requisiti "1mq/1mq" di standard dovuto per S.L.P. e quindi considerando quello a maggior carico urbanistico, superiore anche a quello previsto da regolamento regionale di cui all'allegato A al D.G.R. n 1047 18.06.2013 sulla L.R. 50/2012.

Si evidenzia come la proposta progettuale dovrà seguire il "layout distributivo" degli edifici e dei parcheggi come da documentazione esaminata.



Con riferimento alla fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi, la richiamata riduzione della fascia di rispetto dell'allevamento da 300 m a 200 m è subordinata, secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, alla "bonifica ambientale" del sito in oggetto, diventando quindi elemento imprescindibile e condizionante per assentire alla realizzazione del lotto 6 (fabbricato G), area a destinazione artigianale - produttiva.

Nello specifico, nel RAP integrato a seguito della richiesta di integrazioni di cui al parere n. 91/2019 della Commissione Regionale VAS, è stato prodotto un approfondimento relativamente alla compatibilità dell'intervento con la fascia di rispetto generata dal vicino allevamento zootecnico intensivo 069VR013 e di cui all'Allegato 4, in atti, al RAP integrato. Infatti, l'area di PUA ricade parzialmente entro la fascia di distanza minima dai limiti della zona agricola determinata dal vicino allevamento zootecnico intensivo ai sensi della DGR 856/2012.

In sede di redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Bonifacio l'ampiezza di tale fascia era stata determinata in 300 m. In sede di primo Piano degli Interventi l'allevamento è stato riclassificato, in considerazione della richiesta avanzata dalla Ditta Maxidi s.r.l., Allegato 4 e motivata dall'esistenza di un accordo tra la proprietà dell'allevamento e la Ditta stessa per la realizzazione di interventi di miglioramento delle coperture delle strutture di stabulazione al fine della riduzione dell'ampiezza delle fasce di rispetto determinate dalle stesse. Secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP integrato, *"Tali interventi sono stati effettivamente realizzati nel 2018, come previsto dall'accordo tra le parti (SCIA n. 2018/4134 del 14/03/2018 il cui fine lavori è stato dichiarato in data 18/06/2018). Si sottolinea come gli stessi interventi siano stati definiti al paragrafo precedente "bonifica ambientale del sito in oggetto" in quanto hanno previsto la rimozione delle vecchie coperture in eternit, ma nulla hanno a che fare con il concetto di bonifica di siti inquinati di cui alla Parte IV del Dlgs 152/2006 ss.mm.ii."*

Secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, la quota di imposta degli edifici sarà, da rilievi tecnici in sito, in termini assoluti pari a +28,50 m s.l.m., i marciapiedi attorno ai fabbricati ed i parcheggi a +28,30 m s.l.m., con eventuali lievi adeguamenti altimetrici in prossimità degli accessi, dove lo "zero relativo di progetto", +28,50 m s.l.m., è definito all'interno della rotatoria esistente. Gli edifici nei lotti 1,2,3 e 4 saranno sviluppati indicativamente su un unico livello fuori terra, mentre per gli edifici nei lotti 5A, 5B, e 6 si prevede un piano seminterrato con quota a pavimento a +25,00 m s.l.m. Inoltre, secondo quanto evidenziato nelle "Norme Tecniche di Attuazione del P.U.A.", *"Le aree a parcheggio esterne a raso o interne agli edifici di ciascun lotto saranno realizzate su piani aventi quota superiore alla originaria quota di campagna naturale individuata nella misura massima assoluta di +24.70 s.l.m."*. L'edificio su lotto 5A su due livelli fuori terra di cui l'inferiore seminterrato a parcheggio esclusivo, quello a piano terra e piano primo a destinazione commerciale con la presenza anche di un cinema.

Nello specifico, nel RAP integrato a seguito della richiesta di integrazioni di cui al parere n. 91/2019 della Commissione Regionale VAS, sono stati prodotti alcuni chiarimenti in relazione alla quota delle imposte degli edifici ed al rischio idraulico e di cui all'Allegato 4, in atti, al RAP integrato. Secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP integrato, *"Nessuna delle superfici di progetto risulta depressa o inferiore al sistema delle scoline di deflusso rispetto a quanto già espresso dal parere del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, in quanto l'area di intervento è stata rialzata come concordato con il Genio Civile. Il sistema del bacino di laminazione raccoglierà gli scoli ad una quota di 23,70 m s.l.m. per collegarli al sistema di scoline poste alla quota di 23,30 m s.l.m., decisamente inferiore rispetto alla quota di campagna naturale."*

Complessivamente, il Valutatore nel RAP integrato ha svolto gli approfondimenti richiesti dalla Commissione Regionale VAS con parere motivato n. 91 del 24 maggio 2019 e relativi, rispettivamente, alla "valutazione delle emissioni in atmosfera" e alla "variazione del clima acustico" dell'area oggetto di valutazione e determinati dalla realizzazione del nuovo parco commerciale, oltre alle considerazioni sulle diverse matrici ambientali e antropiche considerate e relative pressioni e nello specifico: Atmosfera (Emissioni inquinanti in fase di cantiere - Stato di progetto - Integrazioni a seguito del parere VAS n. 91/2019 - emissioni in atmosfera), Clima,



Idrosfera, Suolo e sottosuolo, Biosfera, Vegetazione, Fauna, Flora e fauna di interesse comunitario, Ecosistema, Agenti fisici (Inquinamento acustico - Integrazioni a seguito del parere VAS n. 91/2019 – Clima acustico - Inquinamento luminoso), Rifiuti, Paesaggio e Sistema infrastrutturale.

Con riferimento alla *"valutazione delle emissioni in atmosfera"*, il Valutatore nel RAP integrato ha considerato un modello di dispersione atmosferica degli inquinanti puntualmente sviluppato per valutare gli effetti sulla qualità dell'aria determinati dal traffico veicolare indotto dal PUA in oggetto e di cui all'Allegato 1, in atti, al RAP integrato.

Secondo quanto evidenziato nel RAP integrato, per le simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera è stato utilizzato il modello *MMS Caline* e le simulazioni sono state condotte su scala locale, considerando il traffico veicolare che interessa la viabilità principale in un'area di circa 1,8 x 1,3 km attorno all'ambito di intervento, individuando due distinti scenari:

"Stato Attuale", dove sono stati considerati i flussi di traffico attuali sulla rete stradale, in assenza del PUA e *"Stato di Progetto"*, dove ai flussi di traffico attuali è stato aggiunto il traffico indotto (attratto e generato) determinato dal nuovo PUA.

La simulazione modellistica è stata basata sui rilievi di traffico veicolare attuali e sulle stime di incremento del traffico indotto dal nuovo PUA contenute negli elaborati di progetto *"Tavola 12 – Studio del traffico"* e *"Tavola 12A – Studio Impatto Viabilistico"*.

Concludendo, il Valutatore nel RAP integrato dichiara che, *"Anche nello scenario peggiorativo considerato (l'ora di punta della sera) il flusso di traffico indotto dal progetto determina incrementi di concentrazione di inquinanti al livello del suolo di entità ridotta e non configura pertanto un incremento del rischio di superamento dei limiti per la qualità dell'aria presso l'area di PUA né presso i recettori sensibili analizzati."*

Con riferimento alla *"variazione del clima acustico"*, il Valutatore nel RAP integrato ha considerato una *"Valutazione previsionale di impatto acustico"*, appositamente elaborata per valutare gli effetti sul clima acustico determinati dal nuovo PUA e di cui all'Allegato 2, in atti, al RAP integrato, che ha lo scopo di fornire una valutazione dei livelli sonori immessi nell'ambiente esterno e in prossimità dei ricettori maggiormente esposti. Secondo quanto evidenziato dal Valutatore, sono stati eseguiti nella zona individuata, osservazioni, misure strumentali e calcoli di previsione atti a verificare la compatibilità acustica dei luoghi in riferimento alla destinazione d'uso del territorio e ai ricettori individuati, secondo il piano di classificazione acustica fornito dall'ufficio tecnico comunale nella sua ultima versione, in conformità al DPCM 14/11/97.

Con riferimento allo *"Scenario infrastrutture stradali di esercizio"*, il Valutatore nel RAP integrato evidenzia come, *"Dal confronto effettuato emerge che le immissioni sonore dovute ai nuovi flussi veicolari previsti per il PUA in esame non risultano significative. Nello specifico si segnala che presso i ricettori dove già allo stato attuale è stato verificato un superamento dei limiti (Ricettore R1), si segnala un aumento di rumorosità massimo pari a +0.1 dB indotto dal traffico veicolare nello scenario di progetto. Presso i rimanenti ricettori analizzati, nella condizione di progetto viene verificato il rispetto dei limiti acustici nel periodo diurno e notturno di riferimento. Sulla base delle considerazioni effettuate si può dichiarare che l'impatto acustico della viabilità di progetto non influirà in maniera sostanziale rispetto alla situazione attuale."*

Con riferimento allo *"Scenario sorgenti fisse"*, il Valutatore nel RAP integrato evidenzia come, *"I risultati delle simulazioni effettuate relativamente allo scenario di progetto relativo ai livelli assoluti di emissione di sorgenti fisse, permettono di affermare quanto segue:*

- *Periodo diurno: Rispetto dei valori limite in prossimità di tutti i ricettori individuati;*
- *Periodo notturno: Rispetto dei valori limite in prossimità di tutti i ricettori individuati."*

Mentre, con riferimento allo *"Scenario di cantiere"*, il Valutatore nel RAP integrato evidenzia come, *"I risultati delle simulazioni effettuate relativamente allo scenario di cantiere ed ai livelli assoluti di emissione (contributo sonoro sorgenti esaminate) confrontati con i valori limite previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose (attività temporanee di cantiere), permettono di affermare quanto segue:*



- *Periodo diurno: Rispetto dei valori limite in prossimità di tutti i ricettori presenti nell'area*
- *Periodo notturno: Non valutato non sono previste lavorazioni entro tale periodo.*

Le analisi effettuate relativamente ai livelli di emissione generati dalle fasi di cantiere hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti dal regolamento per la disciplina delle attività rumorose del comune di San Bonifacio. Pertanto non sono previste richieste di deroga per quanto riguarda i limiti acustici, eventuali richieste potranno essere effettuate in riferimento agli orari di attivazione del cantiere."

Complessivamente, si evidenzia come il RAP integrato abbia sufficientemente risposto alle richieste di cui al parere motivato n. 91 del 24 maggio 2019 della Commissione Regionale VAS, anche in considerazione degli approfondimenti e studi specialistici prodotti e allegati al RAP integrato e nello specifico: "ALLEGATO 1 - *Relazione sul modello di dispersione atmosferica degli inquinanti*", "ALLEGATO 2 - *Valutazione previsionale di impatto acustico*", "ALLEGATO 3 - *Chiarimenti in merito alla quota di imposta degli edifici*" e "ALLEGATO 4 - *Documentazione relativa alla modifica della fascia di rispetto del vicino allevamento*".

Inoltre, si evidenzia come la variante al progetto di PUA in oggetto, costituisca comunque un'attuazione delle previsioni del PAT del Comune di San Bonifacio, quale attuazione del consolidato che prevede, per l'appunto, la realizzazione di un ambito di PUA con destinazione produttivo-commerciale di espansione, approvato con D.C.C. n. 37 del 01.12.2008.

Inoltre, le linee progettuali della variante al PUA sono coerenti con le NTA del PAT approvato, dove, al fine di impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti sull'ambiente, sono state previste azioni di attenzione ambientale-paesaggistica; le analisi svolte dal Valutatore nella documentazione esaminata non hanno evidenziato la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate e al fine di impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile eventuali effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle azioni di PUA, sono state richiamate e riassunte nel RAP integrato puntuali azioni di mitigazione.

Inoltre, l'area si inserisce in un contesto urbanizzato nell'ambito di un ambiente di pianura con matrice agricola. Relativamente al PUA in oggetto si rimanda, comunque, al "Piano - Progetto del Verde", richiamato dal Valutatore nella documentazione esaminata.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 1 ottobre 2019, dalla quale emerge che esaminati gli atti, comprensivi del RAP, del RAP integrato e dei relativi allegati ("ALLEGATO 1 - *Relazione sul modello di dispersione atmosferica degli inquinanti*", "ALLEGATO 2 - *Valutazione previsionale di impatto acustico*", "ALLEGATO 3 - *Chiarimenti in merito alla quota di imposta degli edifici*" e "ALLEGATO 4 - *Documentazione relativa alla modifica della fascia di rispetto del vicino allevamento*"), ritiene che la "Prima Variante al Piano Urbanistico Attuativo Produttivo denominato "ZTO D2D" della Ditta Maxi Di s.r.l. nel Comune di San Bonifacio. Riesame a seguito del Parere della Commissione Regionale per la VAS. n.91 del 24.05.2019.", non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le indicazioni raccomandazioni e/o prescrizioni di cui agli studi specialistici allegati al RAP.

ATTESO che in fase di attuazione dovrà essere puntualmente rispettato quanto previsto nella documentazione esaminata comprensiva del RAP, del RAP integrato e degli studi specialistici su richiamati allegati al RAP integrato ("ALLEGATO 1 - *Relazione sul modello di dispersione atmosferica degli inquinanti*", "ALLEGATO 2 - *Valutazione previsionale di impatto acustico*", "ALLEGATO 3 - *Chiarimenti in merito alla quota di imposta degli edifici*" e "ALLEGATO 4 - *Documentazione relativa alla modifica della fascia di rispetto del vicino allevamento*"); nonché con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 70/2019.



Qualsiasi modifica rispetto a quanto indicato negli studi specialistici succitati, o che comporti una modifica ai quadri ambientali e ai relativi effetti considerati nel RAP integrato esaminato, dovrà essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; inoltre, la proposta progettuale dovrà seguire il "layout distributivo" degli edifici e dei parcheggi come da documentazione esaminata.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Prima Variante al Piano Urbanistico Attuativo Produttivo denominato "ZTO D2D" della Ditta Maxi Di s.r.l. nel Comune di San Bonifacio in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In sede di attuazione devono ottemperarsi le seguenti prescrizioni:

- mettere in atto quanto puntualmente previsto nella documentazione esaminata comprensiva del RAP e del RAP integrato ("ALLEGATO 1 - *Relazione sul modello di dispersione atmosferica degli inquinanti*", "ALLEGATO 2 - *Valutazione previsionale di impatto acustico*", "ALLEGATO 3 - *Chiarimenti in merito alla quota di imposta degli edifici*" e "ALLEGATO 4 - *Documentazione relativa alla modifica della fascia di rispetto del vicino allevamento*").
- recepire tutte le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.
- Recepire gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 34 del 24/02/2016 della Commissione Regionale VAS.



Infine, si ricorda che qualsiasi modifica rispetto a quanto indicato negli studi specialistici succitati, o che comporti una modifica ai quadri ambientali e ai relativi effetti considerati nel RAP integrato esaminato, dovrà essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; inoltre, la proposta progettuale dovrà seguire il "layout distributivo" degli edifici e dei parcheggi come da documentazione esaminata.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

CORRADO

Il presente parere si compone di 8 pagine